

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2191)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 aprile 1967 (V. Stampato n. 1535)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 aprile 1967*

**Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete
presso gli uffici giudiziari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei distretti di corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di corte, può essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete.

L'incarico è conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro; esso non può superare in durata l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte.

Nel decreto è determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.

Art. 2.

I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempire fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.

Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto con il Ministro del tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Con il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti in base al prevedibile carico di lavoro di ciascuno distretto di corte d'appello.

Art. 4.

Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1960, n. 103.

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annui, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.